



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 28-09-17

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 17:30 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sessione - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

BETTI CRISTIAN	P	CECCARELLI ELISABETTA	P
Fornari Federico	P	SPATERNA RODOLFO	A
COVA ELISA	A	TABORCHI MARIO	P
GIANANGELI CRISTINA	A	Brunelli Fabrizio	P
PALTRICCIA FRANCESCO	P	MERLI LUCA	A
CASTELLANI DEBORA	P	Girardo Maria Chiara	P
RAICHINI MASSIMILIANO	P	Checcobelli Simonetta	P
Boccio Emanuela	A	BIANCHI PAOLA	A
SISANI SARA	P		

Partecipa il Vice Segretario Generale BARBARA PALTRICCIA

Presenti n. 11 - Assenti n. 6 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. Federico Fornari nella sua qualità di Presidente del Consiglio e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

RICHIAMATO l'art. 3 del T.U.S.P. il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;

TENUTO CONTO che l'art. 2, comma 1, del T.U.S.P. definisce partecipazione indiretta quella in una società detenuta tramite un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

VISTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, vale a dire:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- che non sono riconducibili a nessuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., vale a dire che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ovvero che non rientrano in nessuna delle categorie di cui al comma 2 del medesimo art. 4;
- che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia che non presentano idonea motivazione anche sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, oltre che l'intervento finanziario previsto sia compatibile con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- ricadono in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., vale a dire:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie dell'art. 4;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RICHIAMATO altresì l'art. 20 del D.Lgs 175/2016, il quale stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, procedendo annualmente, a decorrere dal 2018, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti indicati dal comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ESAMINATA la disposizione dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs 175/2016, la quale ha stabilito che ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 il primo triennio rilevante è il 2017-2019 e che nelle more dell'applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a € 500.000,00 per il triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs 175/2016, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24, e per il trienni 2015-2017 e 2016-2018 per l'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;

TENUTO CONTO che il comma 7 del medesimo articolo 26 stabilisce inoltre che sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21/03/1997;

RILEVATO che l'art. 24 del D.Lgs 175/2016 stabilisce che per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014 il provvedimento di revisione straordinaria

costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipate adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 19 del 19/07/2017, contenente le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso un allegato piano standard da allegare alla presente deliberazione;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, n. 130 del 30/12/2016 e n. 77 del 28/06/2017, relative al referto sui piani di razionalizzazione di cui al comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 ed al sistema dei controlli interni del Comune di Corciano;

RICHIAMATO il piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui al sopra citato comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014, approvato con il decreto del Sindaco n. 3/4 del 30/03/2015, e la relativa relazione consuntiva, approvata con decreto del Sindaco n. 1 del 31/03/2016;

TENUTO CONTO altresì che il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 24 del D.Lgs 175/2016 deve essere inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione delle norme del D.Lgs 175/2016, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 175/2016, entro il termine del 31/10/2017, come comunicato dallo stesso Ministero con nota prot. n.53392 del 05/07/2017;

DATO ATTO che in caso di mancata adozione del provvedimento ricognitivo di cui all'art. 24 o di mancata alienazione entro il termine di 1 anno dalla conclusione della ricognizione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri dell'art. 2437-ter del codice civile;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

ESAMINATO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che sulla base della ricognizione effettuata e della verifica della sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016, per le motivazioni dettagliatamente indicate negli allegati A e B alla presente deliberazione, le seguenti partecipazioni societarie dell'Ente presentano i requisiti per poter essere mantenute:

- Umbra Acque Spa;
- TSA Spa;
- Patto 2000 soc. cons a r.l.;
- Umbria digitale Soc. cons a r.l.;

EVIDENZIATO che la società Patto 2000 soc. cons. a r.l. rientra nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 26 del T.U.S.P., per la quale la legge consente comunque il mantenimento della partecipazione fino al completamento dei progetti relativi all'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale;

RILEVATO altresì che la società Sienergia Spa, la quale, all'esito della procedura di ricognizione, non risponde a tutti i requisiti di legge per la conservazione della partecipazione da parte dell'Ente, è già stata posta in liquidazione, con deliberazione dell'assemblea sociale del 11/08/2014;

TENUTO CONTO invece che la società CONAP Srl non presenta tutti i requisiti previsti dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs 175/2016 ma che tuttavia, per le motivazioni dettagliatamente indicate negli allegati A e B alla presente deliberazione, debba essere al momento mantenuta;

DATO ATTO in ogni caso che per quanto attiene la società CONAP srl si provvederà a verificare la possibilità di adottare futuri provvedimenti di liquidazione, alla luce dei risultati delle necessarie verifiche sugli effetti soprattutto fiscali delle predette operazioni, secondo quanto meglio specificato negli allegati A e B;

RITENUTO pertanto di approvare la ricognizione delle società partecipate di cui all'art. 24 del T.U.S.P., come risultante dall'allegato A e di approvare altresì l'annessa relazione tecnica (allegato B), conservando le partecipazioni nelle seguenti società:

- Umbra Acque Spa
- TSA Spa
- Patto 2000 soc. cons a r.l.
- Umbria digitale Soc. cons a r.l.
- CONAP srl;

e di dare atto che la società Sienergia Spa, priva di alcuni dei requisiti di legge per la conservazione della partecipazione, è già stata sciolta e posta in liquidazione, con deliberazione dell'assemblea dei soci del 11/08/2014;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco n.3/4 del 30/03/2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/ 2000, espresso Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare n. 2, nella seduta del 21.09.2017;

UDITA la relazione dell'Assessore competente sull'argomento;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 11, voti favorevoli 9, voti contrari 2 (Checcobelli, Giraldo), astenuti --;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui devono intendersi integralmente richiamate, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., come da allegati A e B alla presente deliberazione, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di conservare, in base all'esito della ricognizione di cui al punto precedente e per le motivazioni indicate negli allegati A e B alla presente deliberazione, la partecipazione nelle seguenti società:
 - a. Umbra Acque Spa;
 - b. TSA Spa;
 - c. Patto 2000 soc. cons a r.l.;
 - d. Umbria digitale Soc. cons a r.l.;
 - e. CONAP srl;fermo restando quanto indicato in premessa con riferimento alla società CONAp Spa;
- 3) di dare atto che la società Sienergia Spa è già stata posta in liquidazione;
- 4) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione delle norme del D.Lgs 175/2016, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 175/2016, entro il termine del 31/10/2017, secondo le modalità indicate dal D.M. 25 gennaio 2015;
- 5) di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;

Quindi, ravvisate le condizioni di urgenza, tenuto conto della scadenza fissata dalla legge per l'approvazione della ricognizione straordinaria, nonché della scadenza prevista per la trasmissione dei dati alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P (31/10/2017)

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 11, voti favorevoli 9, voti contrari 2 (Checcobelli, Giraldo), astenuti --;

DELIBERA

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to BARBARA PALTRICCIA

IL PRESIDENTE
F.to Federico Fornari

Pubblicazione Albo Pretorio n. 1559 del 10-10-17

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal **10-10-17** al **25-10-17** come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Corciano, li 10-10-2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to BARBARA PALTRICCIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, li 10-10-17



IL Vice Segretario Generale
F.to VANIA CECCARANI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 28-09-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Corciano, li 29-09-17



IL Vice Segretario Generale
BARBARA PALTRICCIA

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

(ART. 24 D.LGS 175/2016)

RELAZIONE TECNICA

Premessa

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, contenuto nel D.Lgs 175/2016 in attuazione della legge delega n. 124/2015, ha introdotto una disciplina organica delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni in società. In particolare, in decreto disciplina la costituzione delle società da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le società in cui sono ammesse partecipazioni pubbliche sono le società per azioni, le società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa o consortile.

Nell'ambito della riforma anzidetta, l'art. 24 del D.Lgs 175/2016, come modificato dal D.Lgs 100/2017, ha stabilito l'obbligo in capo alle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione, nei casi previsti dall'art. 20 del medesimo decreto. In particolare l'art. 24 citato stabilisce che la revisione straordinaria deve riguardare tutte le partecipazioni possedute, siano esse dirette che indirette. In proposito va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs 175/2016 definisce partecipazioni indirette quelle in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

L'adempimento previsto dall'art. 24 è stato puntualmente analizzato dalla deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei conti n. 19 del 21/07/2017, la quale ha anche approvato un modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti.

La ricognizione deve essere effettuata alla data di entrata in vigore del D.Lgs 175/2016 (23/09/2016) mediante un apposito provvedimento motivato da adottare entro la data del 30

settembre 2017. In proposito la norma chiarisce che per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della L. 190/2014 (le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali) il provvedimento di ricognizione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo. Il Comune di Corciano ha adottato tale piano con decreto sindacale n. 3/4 del 30/03/2015 e ha successivamente approvato la relazione consuntiva del medesimo piano con decreto sindacale n. 1 del 31/03/2016.

Va comunque evidenziato che, secondo l'interpretazione fornita dalla deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, la revisione straordinaria deve essere approvata con deliberazione del Consiglio comunale.

Il provvedimento di ricognizione deve essere inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs 175/2016, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dall'art. 15 del D.Lgs 175/2016. La struttura è deputata alla verifica del puntuale adempimento degli obblighi previsti dall'art. 24. La trasmissione a quest'ultima deve avvenire, entro il 31/10/2017, tramite l'applicativo "partecipazioni" del Portale del Tesoro, già utilizzato per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti degli organi di governo (nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, prot. n. 53392 del 05/07/2017).

E' il caso di rilevare, inoltre, che l'attività di revisione delle società partecipate non si esaurisce con quella straordinaria prevista dall'art. 24 del D.Lgs 175/2016, poiché l'art. 20 del medesimo decreto prevede anche la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, stabilendo che annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2018, le amministrazioni pubbliche effettuano con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette ed indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20 del D.Lgs 175/2016).

Il piano operativo di razionalizzazione del Comune di Corciano adottato nel 2015

Come già accennato in precedenza, il Comune di Corciano con decreto sindacale n. 3/4 del 30/03/2015 ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, nel quale ha stabilito di:

- mantenere le partecipazioni nelle seguenti società direttamente partecipate dall'Ente, in quanto non rientranti tra le società soggette all'obbligo di messa in liquidazione o di cessione delle partecipazioni, per le motivazioni sotto riportate:

- società UMBRA ACQUE Spa, poiché trattasi di società che gestisce il servizio idrico, servizio pubblico locale a rilevanza economica a rete, a seguito di procedura ad evidenza pubblica realizzata dalla competente Autorità d'ambito A.T.I. Umbria 2, e quindi società svolgente un servizio di interesse generale, rientrante nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente;
- società CONAP Srl, in quanto proprietaria di parte degli impianti strettamente necessari e strumentali per l'erogazione del servizio idrico, integrati con le reti idriche già di proprietà dell'Ente. La società risulta, dalle visure camerali, priva di dipendenti e dotata di un amministratore unico, il quale percepisce un modesto compenso annuo. Pur tenuto conto della previsione dell'art. 1, comma 611, della L. 190/2014 che, tra i criteri a cui l'Ente deve attenersi nel processo di razionalizzazione della partecipate, riporta la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, occorre evidenziare che la liquidazione della società qui in esame appare piuttosto difficile. La medesima, infatti, era stata già posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 14/12/2011, successivamente revocata con deliberazione del medesimo organo del 12/06/2013, proprio per le difficoltà derivanti dalla liquidazione del patrimonio sociale o della sua attribuzione ai soci, essendo composto da assets strategici per lo svolgimento del servizio idrico;
- società TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI Spa (TSA Spa), poiché società di gestione del servizio rifiuti, in qualità di membro dell'R.T.I. aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica effettuata dalla competente Autorità d'Ambito A.T.I. Umbria 2, annoverabile tra i servizi di interesse generale in quanto servizio pubblico locale a rilevanza economica a rete;

- società PATTO 2000 società consortile a r.l. in quanto gestisce, per i propri soci, i progetti e le risorse destinate dal Ministero per lo sviluppo economico ai Patti territoriali, nello specifico al Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana, Amiata, Trasimeno e Orvietano di cui fa parte il Comune di Corciano. La società, in particolare, sta attualmente gestendo per conto dell'Ente le risorse stanziare dal competente Ministero per il finanziamento del progetto *“Realizzazione struttura propedeutica alla interconnessione su fibra ottica di comparti industriali fra i Comuni di Corciano e Magione e al monitoraggio del bacino imbrifero del Torrente Caina lungo la sua asta idrografica ai fini della prevenzione del rischio idraulico”*, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 240 del 21/11/2014. Per tali motivazioni la stessa si ritiene al momento indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- società CENTRALCOM Spa e costituenda UMBRIA DIGITALE Soc.cons. a. r.l. (una volta perfezionata la fusione tra Centralcom Spa e Webred Spa), in quanto quest'ultima consente di garantire la continuità dei servizi attualmente erogati dal Consorzio S.I.R. (procedura e gestione della rete di comunicazione privata COMNET per lo Sportello Unico delle attività produttive e dell'edilizia –S.U.A.P.E. ex S.U.A.P.), in fase di scioglimento, e corrisponde all'interesse generale di sviluppo e gestione della rete pubblica del territorio regionale e dei servizi infrastrutturali e la *community network*, nell'ottica della più ampia prospettiva di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini. La partecipazione nella società è pertanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenuto conto del necessario supporto che il Comune dovrà ottenere per garantire il passaggio alla completa dematerializzazione e digitalizzazione degli atti previste dalle vigenti normative;

b) cedere le partecipazioni di seguito indicate, in quanto non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- S.A.S.E Spa in quanto ha come oggetto sociale *“lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso di impianti e di infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché l'espletamento, a carattere non prevalente, di attività connesse o collegate”*. Pertanto, seppure tale servizio riveste un

interesse di carattere generale per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale, la partecipazione nella società non può ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

- MOLINI POPOLARI RIUNITI ELLERA UMBERTIDE Società Cooperativa Agricola, in quanto sulla base dell'oggetto sociale della stessa e dell'assenza di servizi erogati direttamente all'Ente, non può ritenersi strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

c) Prendere atto che la società SIENERGIA Spa è già stata posta in liquidazione, come da deliberazione dell'assemblea dei soci dell'11/08/2014.

Con la successiva relazione consuntiva del predetto piano operativo di razionalizzazione, approvata con decreto sindacale n. 1 del 31/03/2016, si è dato atto che, in esecuzione delle previsioni del piano di razionalizzazione, sono stati posti in essere i seguenti adempimenti:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 17/08/2015 è stato stabilito di:
 - cedere i resti derivanti dall'operazione di riduzione del capitale sociale e successivo accorpamento delle azioni, deliberata dall'Assemblea dei soci della società SASE Spa in data 29/06/2015, per l'importo complessivo di €. 17,49, alla società Sviluppumbria S.P.A., resasi disponibile al loro acquisto;
 - di non esercitare conseguentemente il diritto di opzione offerto ai soci per l'acquisto delle nuove azioni emesse in seguito all'aumento del capitale deliberato dall'Assemblea richiamata nel precedente punto.

In tal modo l'Ente cessa definitivamente di detenere quote del capitale sociale, uscendo dalla compagine societaria;

- con nota del 14/12/2015 il Comune ha formulato al Consiglio di Amministrazione della cooperativa Molini Popolari Riuniti Ellera-Umbertide Soc. Coop. agr. la domanda di recesso sia come socio sovventore e sia come socio cooperatore;

In data 04/01/2016 il Presidente della suddetta cooperativa ha comunicato che, con Delibera n. 333 del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2015, è stato accordato il recesso del Comune di Corciano da socio sovventore, per l'importo di €. 5.000,00, e da socio cooperatore, per l'importo di €. 258,20.

In tal modo è stata completata l'operazione di dismissione della partecipazioni prevista dal piano di razionalizzazione, realizzando l'obiettivo imposto dal comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 di riduzione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2015.

La revisione straordinaria ai sensi del D.Lgs 175/2016

La norma dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016 stabilisce che, con provvedimento motivato, le amministrazioni provvedano alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016, al fine di individuare quelle che possono essere conservate e quelle che, invece, non essendo riconducibili in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfino i requisiti dell'art. 5, commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, devono essere alienate o oggetto di razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante messa in liquidazione.

In particolare, l'art. 4 del D.Lgs 175/2016, stabilisce che:

“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti ((o allo svolgimento delle loro funzioni)), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. 6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, ((...)) la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. 8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale

dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto é trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento é trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. 9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, é fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16”.

L'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs 175/2016 evidenzia invece l'obbligo di motivazione analitica nel caso di costituzione di società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni anche indirette da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. Inoltre, il provvedimento di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni nelle stesse deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei ed in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, l'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, stabilisce l'obbligo di alienazione o di adozione delle misure di cui al medesimo art. 20 per:

- a) le partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4.

L'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs 175/2016 ha tuttavia chiarito, in relazione al requisito di cui al precedente punto d), che il primo triennio rilevante è il 2017-2019 e che pertanto per gli anni 2017-2019 la soglia di fatturato medio triennale è fissata in € 500.000,00 con riferimento, rispettivamente, ai trienni 2013-2015 (2017) , 2015-2017 (2018) e 2016-2018 (2019).

Al fine di determinare il fatturato si è fatto riferimento alle voci A1) del conto economico ex art. 2425 codice civile "ricavi delle vendite e delle prestazioni" ed alla voce A5) "altri ricavi e proventi" , con esclusione dei contributi in conto esercizio, come indicato dalla risposta fornita dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia con la mail del 11/09/2017. Tale criterio è stato peraltro anche avallato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 54/2017.

Nell'effettuazione dell'operazione di revisione straordinaria delle partecipazioni l'Ente ha altresì tenuto conto di quanto indicato nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 19 del 2017 e nella deliberazione della Sezione regionale di controllo dell'Umbria della Corte dei conti n. 130/2016 del 30/12/2016, secondo anche quanto richiamato dalla deliberazione della medesima Sezione regionale n. 77/2017 del 28/06/2017.

L'Ente ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 23/09/2016, riportando nelle schede allegate alla deliberazione i dati necessari per la stessa. Di seguito saranno esposte in modo maggiormente dettagliato le motivazioni per legittimare le scelte che sono state effettuate.

Le partecipazioni dirette in società detenute dal Comune di Corciano alla data del 23/09/2016 sono le seguenti:

Riepilogo delle società partecipate direttamente alla data del 23/09/2016

<i>Società</i>	<i>Azioni/Quote possedute</i>	<i>V.N. singola quota</i>	<i>Valore totale partecipazione</i>	<i>Capitale Sociale Partecipata (€)</i>	<i>Quota % dell'Ente</i>
<i>Umbra Acque spa</i>	416.646	1,00	416.646,00	15.549.889,00	2,679%
<i>T.S.A. spa</i>	28.800	5,00	144.000,00	1.500.000,00	9,60%
<i>Conap srl</i>	1	763.005,00	763.005,00	12.000.000,00	6,36%
<i>Sienergia spa in liquidazione</i>	3.035	1,00	3.035,00	132.000,00	2,2992%
<i>Patto 2000 Soc. Cons. a r.l.</i>	1	882,29	882,29	55.584,34	1,59%
<i>Umbria Digitale soc. cons. a r.l.</i>	684	0,01	6,84	4.000.000,00	0,000171%

I dati contabili di bilancio si riferiscono alla situazione al 31/12/2015, ultimo esercizio chiuso alla data del 23/09/2016.

Il Comune di Corciano non ha invece partecipazioni indirette in società come definite dall'art. 2, c.1, let. g, del D.Lgs 175/2016.

Infatti le società partecipate dall'Ente che detengono a loro volta partecipazioni in altre società non sono soggette al controllo dell'Ente, come definito dal D.Lgs 175/2016. In relazione alla società Umbria Digitale Scarl, oggetto di controllo analogo congiunto, la medesima non detiene alla data della ricognizione partecipazioni in società.

Attuazione dei controlli sulle società partecipate

In via preliminare va evidenziato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 19/03/2015, il Comune ha attivato il controllo sulle società partecipate, previsto dall'art. 147-quater del D.Lgs 267/2000 e dal regolamento comunale appena sopra richiamato (artt. 18-20). Con deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 03/05/2017 è stata formalmente istituita l'unità organizzativa deputata ai controlli interni, tra cui quello sulle società partecipate e, con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 27/04/2017, sono stati definiti gli indirizzi e gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate. In particolare, con la suddetta deliberazione sono stati indicati i dati e le informazioni che le società partecipate devono fornire al Comune per consentire la corretta attività di controllo e sono stati proposti agli organi di governo delle società gli obiettivi gestionali, riportando anche gli indicatori qualitativi e quantitativi

necessari per misurare il loro conseguimento. Le richieste di dati ed informazioni e la proposta agli organi di governo delle società degli obiettivi formulati dalla Giunta comunale sono state inoltrate con note del Sindaco protocolli n. 21657-21658-21659-21665-21668-21670 del 10/07/2017. Diverse società partecipate hanno già fornito le informazioni richieste, utili anche per consentire le opportune valutazioni circa il mantenimento o meno della partecipazione da parte dell'Ente in base alle norme dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016.

Gli obiettivi gestionali sopra richiamati che, data la natura minoritaria delle partecipazioni al capitale delle società l'Ente può solo proporre agli organi di governo, tendono da un lato a garantire il puntuale rispetto da parte delle società interessate delle nuove normative contenute nel D.Lgs 175/2016 e, dall'altro, a migliorare il livello qualitativo di erogazione dei servizi, con la loro implementazione ed il loro ammodernamento. Inoltre, sono stati proposti obiettivi tesi a garantire un miglioramento dell'efficienza della gestione anche tramite la riduzione dei costi di esercizio dei servizi. Ciò allo scopo di garantire una più efficiente spesa delle risorse pubbliche e una riduzione delle tariffe pagate dai cittadini.

Motivazioni delle scelte per le singole società partecipate

Umbra Acque Spa

La partecipazione nella società può essere conservata in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs 175/2016, come di seguito evidenziato.

- Art. 4:

Comma 1: la società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato e risulta affidataria della gestione dello stesso per l'ambito territoriale ottimale di appartenenza del Comune di Corciano, a seguito di procedura realizzata dalla competente ex Autorità d'ambito A.T.I. Umbria 2 (oggi confluita nell'Autorità Umbra Idrico e Rifiuti – A.U.R.I.), ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006. La società svolge, quindi, un servizio strettamente connesso con le finalità istituzionali dell'Ente, rammentando che tra le funzioni fondamentali dei comuni (previste dall'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012) rientra l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale. Si tratta delle attività di produzione e fornitura di beni e servizi che sarebbero svolte dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza e che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

Comma 2: la società Umbra acque, come sopra evidenziato, svolge la produzione di un servizio di interesse economico generale, e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

- Art. 5

1. RAGIONI E FINALITÀ CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SOTTO IL PROFILO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

Come sopra evidenziato l'affidamento del servizio idrico è stato effettuato dall'A.T.I. Umbria n.2, in base alle vigenti norme di legge in materia. La partecipazione dell'Ente nella società consente allo stesso di effettuare un maggior controllo sulle modalità di espletamento del servizio, rientrante comunque tra le funzioni fondamentali dell'Ente, rispetto a quello che il Comune può esercitare mediante la partecipazione obbligatoria all'Autorità di Ambito (oggi A.U.R.I.). L'Ente, infatti, in virtù delle norme che impongono il controllo sulle società partecipate, può acquisire

direttamente e con maggiore facilità informazioni gestionali sul corretto espletamento del servizio, oltre che sulle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Inoltre, seppure l'Ente con la sua quota di partecipazione minoritaria non può incidere direttamente sulla gestione della società, può comunque proporre obiettivi gestionali, allo scopo di indirizzare la gestione societaria in modo prioritario verso il perseguimento degli interessi pubblici. Inoltre, tenuto conto della natura di società mista a prevalente quota pubblica, il Comune può, in accordo con gli altri soci pubblici, incidere in maniera più compenetrante sulla gestione e sulle modalità di erogazione del servizio. In termini di convenienza economica, come accennato, poiché la competenza in materia di servizio idrico è affidata dalla legge all'Autorità d'Ambito, l'Ente non paga corrispettivi per l'erogazione del servizio da parte della società, la quale viene finanziata dalle tariffe pagate dagli utenti, secondo le specifiche norme di determinazione delle stesse. In termini di sostenibilità finanziaria, ribadito che l'Ente non eroga risorse alla società partecipata, se non quelle dovute alla fruizione del servizio da parte del Comune come qualsiasi altro utente del servizio idrico, l'andamento economico-patrimoniale e finanziario della società, meglio evidenziato di seguito e nelle schede allegate alla deliberazione, non fa presupporre per il futuro rischi di sostenibilità finanziaria derivanti dalla partecipazione. Per tali motivi si può ritenere che la partecipazione sia necessaria in quanto indispensabile al perseguimento dei fini dell'Ente.

2. POSSIBILITA' DI IMPIEGO ALTERNATIVO DELLE RISORSE PUBBLICHE IMPIEGATE

Le risorse pubbliche impiegate dal Comune nella società sono rappresentate dal valore della quota di capitale sociale posseduta alla data del 23/09/2016, pari ad € 416.646,00. Va evidenziato che, in base al criterio del patrimonio netto, tale quota, alla data del 31/12/2015, aveva un valore di € 705.761,31.

3. GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO

Per disposizioni normative il servizio idrico integrato non può essere oggetto di gestione diretta da parte degli enti pubblici. La società Umbra Acque Spa è il soggetto gestore del servizio idrico in seguito all'affidamento effettuato dall'ex A.T.I. Umbria n. 2, come da convenzione appositamente sottoscritta da quest'ultima e dalla società di gestione del servizio. Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società mista a prevalente capitale pubblico in adempimento alla deliberazione dell'EGA n. 14 del 18/12/2002, nonché alla determinazione

dirigenziale dell'ATI n. 2 n.35 del 26/11/2007, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

4. RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio, oltre che per il tramite dell'esame dei risultati a consuntivo degli obiettivi proposti alla società partecipata. In particolare, l'esame degli indicatori proposti dall'Ente permetterà di valutare il grado di efficacia e di efficienza della gestione. Per quanto attiene all'aspetto dell'economicità, oltre alle valutazioni possibili sulla scorta di quanto sopra, si rinvia all'apposito paragrafo.

5. COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA EUROPEA ED IN PARTICOLARE CON LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L'Ente non eroga contributi, sovvenzioni o finanziamenti alla società partecipata.

6. ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Redditività potenziale: La società partecipata presenta un andamento economico positivo negli ultimi 5 anni e non sono segnalate dagli Organi societari particolari criticità che possano far presumere un deterioramento dell'equilibrio economico nei prossimi esercizi, tenuto conto anche della durata dell'affidamento del servizio.

Analisi dei costi della partecipata

L'andamento storico dei costi operativi della società mostra un trend crescente, almeno fino al 2016, pur se parzialmente in linea con l'andamento del valore della produzione, garantendo una sostanziale stabilità del margine operativo lordo. In particolare, il costo del personale presenta un andamento crescente fino al 2015, per poi stabilizzarsi nell'anno 2016. L'incidenza dello stesso rispetto ai costi della produzione si attesta mediamente intorno al 25%, evidenziando comunque un adeguato livello di sostenibilità. Peraltro, la società sarà tenuta nei prossimi anni, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 175/2016, a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni pubbliche socie sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Situazione patrimoniale e finanziaria: la situazione patrimoniale della società presenta un patrimonio netto in crescita fino al 2015, in riduzione nel 2016 per effetto dei nuovi principi contabili ed un livello di attivo immobilizzato finanziato per la quasi totalità da capitale proprio e passività consolidate. I dati derivanti dalla relazione al bilancio 2015 evidenziano un flusso finanziario moderatamente negativo.

6.1 TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI.

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Capitale sociale	15.549.889,00	15.549.889,00	15.549.889,00	15.549.889,00	15.549.889,00
Patrimonio netto	21.143.571,00	24.246.061,00	26.039.686,00	26.344.207,00	26.204.043,00
Utile/perdita d'esercizio	1.026.492,00	3.102.490,00	1.793.625,00	304.521,00	695.340,00
Indebitamento (Voce totale D Stato Patrimoniale)	86.153.003,00	74.905.952,00	76.340.332,00	73.901.951,00	80.939.990,00
Immobilizzazioni finanziarie	124.426,00	150.669,00	155.718,00	327.190,00	336.919,00
Rapporto Patrimonio Netto/Capitale	135,97%	155,92%	167,46%	169,42%	168,52%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	63.425.782,00	65.173.193,00	63.883.577,00	65.165.995,00	61.753.239,00
Costi della produzione	66.650.941,00	64.986.309,00	67.372.117,00	71.233.245,00	69.152.915,00
Margine Operativo Lordo	16.288.000,00	21.084.000,00	19.200.000,00	18.534.000,00	17.505.947,00
Utile/perdita d'esercizio	1.026.492,00	3.102.490,00	1.793.625,00	304.521,00	695.340,00
Costo del personale	17.883.719,00	16.802.910,00	17.637.492,00	18.370.442,00	18.334.956,00
Numero dipendenti al 31/12	343	336	339	339	333
Fondo T.F.R.	4.137.104,00	4.052.897,00	3.942.825,00	3.768.045,00	3.581.456,00

Trattandosi di un servizio pubblico a rete di rilevanza economica, si evidenzia che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nel settore, non disponendo peraltro l'Ente di partecipazioni in società che svolgono un analogo servizio. La società partecipata svolge quindi un servizio compreso tra quelli che per legge devono essere affidati dall'Ente di Governo d'Ambito, affidamento che, come è stato già più volte evidenziato, è avvenuto proprio ad opera di quest'ultimo (A.T.I. n. 2).

- Art. 20

La società Umbra Acque Spa non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, in quanto:

- rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (vedi sopra);
- alla data del 31/12/2015 ha 339,81 dipendenti (media annua) e 9 amministratori, il cui numero è quindi inferiore a quello dei dipendenti;
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2013-2015 pari ad € 68.127.747,00, quindi superiore alla soglia di € 500.000,00 valida per la revisione straordinaria;

- la società non ha registrato perdite nei 5 esercizi precedenti (2011-2015);
- non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre quelle che derivano dalla necessità di garantire ordinariamente una sempre maggiore efficienza della gestione;
- non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4.

T.S.A. Spa

La partecipazione nella società può essere conservata in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs 175/2016.

- Art. 4

Comma 1: la società ha per oggetto principale la gestione dei servizi di nettezza urbana e complementari, nonché la progettazione, costruzione, manutenzione e organizzazione e riordinamento di servizi ed impianti di nettezza urbana. La società attualmente svolge operativamente il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Corciano, affidato alla società GEST Srl in seguito alla procedura pubblica di affidamento esperita dall'ex A.T.I. Umbria n. 2, ai sensi del D.Lgs 22/1997 e del D.Lgs 152/2006, per l'intero bacino territoriale ottimale di competenza. La società TSA Spa partecipò alla procedura di affidamento costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese con altri soggetti, poi confluito nella costituzione della società GEST Srl. La società TSA Spa svolge quindi un servizio strettamente connesso con le finalità istituzionali dell'Ente, rammentando che tra le funzioni fondamentali dei comuni (previste dall'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012) rientra l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

Comma 2: la società TSA Spa, come sopra evidenziato, svolge la produzione di un servizio di interesse economico generale, e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

- Art. 5

1. RAGIONI E FINALITÀ CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SOTTO IL PROFILO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

Come sopra evidenziato, l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Comune di Corciano è stato effettuato dall'A.T.I. Umbria n.2, in base alle vigenti norme di legge in materia. La partecipazione dell'Ente nella società consente allo stesso di effettuare un maggior controllo sulle modalità di espletamento del servizio, rientrante comunque tra le funzioni fondamentali dell'Ente, oltre a quello che il Comune può esercitare mediante la partecipazione obbligatoria all'Autorità di Ambito (oggi A.U.R.I.). L'Ente, infatti, in virtù delle norme che impongono il controllo sulle società

partecipate può acquisire direttamente e con maggiore facilità informazioni gestionali sul corretto espletamento del servizio, oltre che sulle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Inoltre, seppure l'Ente con la sua quota di partecipazione minoritaria non può incidere direttamente sulla gestione della società, può comunque proporre obiettivi gestionali, allo scopo di indirizzare la gestione societaria in modo prioritario verso il perseguimento degli interessi pubblici. Inoltre, tenuto conto della natura di società mista a prevalente quota pubblica, il Comune può, in accordo con gli altri soci pubblici, incidere in maniera più compenetrante sulla gestione e sulle modalità di erogazione del servizio. In termini di convenienza economica, va evidenziato che l'Ente paga il corrispettivo per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti alla società GEST SRL, soggetto affidatario del servizio stesso. Il corrispettivo è la risultante delle previsioni del contratto e dei termini economici nello stesso riportati, oltre che dei servizi accessori che il Comune ha deciso di attivare nel proprio territorio. Il corrispettivo viene finanziato per mezzo della tassa sui rifiuti il cui gettito, in base alle vigenti normative, deve assicurare la copertura integrale dei costi. Quindi il compenso corrisposto è il frutto dell'esito dello svolgimento di una procedura aperta. In termini di sostenibilità finanziaria, l'andamento economico-patrimoniale e finanziario della società, meglio evidenziato di seguito e nelle schede allegate, non fa presupporre al momento per il futuro rischi di sostenibilità finanziaria per l'Ente, tenuto anche conto degli obblighi statuari in capo allo stesso e della quota di partecipazione al capitale, pur prendendo atto di quanto risultante nelle relazioni allegate al bilancio 2016 che pongono la necessità di una particolare attenzione a causa delle recenti problematiche verificatesi nella gestione dei rifiuti. Ciò determina, in base alle proiezioni contenute nella relazione sulla gestione, una potenziale perdita economica per l'esercizio 2017.

Per i motivi sopra indicati, si può ritenere che la partecipazione sia necessaria in quanto indispensabile al perseguimento dei fini dell'Ente.

2. POSSIBILITA' DI IMPIEGO ALTERNATIVO DELLE RISORSE PUBBLICHE IMPIEGATE

Le risorse pubbliche impiegate dal Comune nella società sono rappresentate dal valore della quota di capitale sociale posseduta alla data del 23/09/2016, pari ad € 144.000,00. Va evidenziato che, in base al criterio del patrimonio netto, tale quota, alla data del 31/12/2015, aveva un valore di € 534.690,62.

3. GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO

La società Tsa Spa è il soggetto che interviene operativamente nella gestione del servizio rifiuti, in quanto partner operativo della società affidataria GEST Srl, in seguito alla procedura esperita dall'ex A.T.I. Umbria n. 2, come da convenzione appositamente sottoscritta dal Comune e dalla società di gestione del servizio. In base alle normative vigenti quindi non risultano possibili forme di gestione in economia del servizio o affidamenti autonomi da parte del Comune, alla luce anche delle disposizioni regionali in materia.

4. RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio, oltre che per il tramite dell'esame dei risultati a consuntivo degli obiettivi proposti alla società partecipata. In particolare, l'esame degli indicatori proposti dall'Ente permetterà di valutare il grado di efficacia e di efficienza della gestione. Per quanto attiene all'aspetto dell'economicità, oltre alle valutazioni possibili sulla scorta di quanto sopra, si rinvia all'apposito paragrafo.

5. COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA EUROPEA ED IN PARTICOLARE CON LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L'Ente non eroga contributi, sovvenzioni o finanziamenti alla società partecipata.

6. ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Redditività potenziale: La società partecipata presenta comunque un andamento economico positivo negli ultimi 5 anni. Tuttavia, dall'esame della relazione al bilancio 2016 emerge la proiezione di una perdita potenziale per l'esercizio 2017 in quanto l'evoluzione prevedibile della gestione è condizionata dalla sospensione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella discarica di Borgo Giglione per un periodo ad oggi non definibile. Situazione che, secondo gli Organi amministrativi della società, dovrebbe concludersi nel corso dell'anno 2018.

Analisi dei costi della partecipata

L'andamento storico dei costi operativi della società mostra un andamento tendenzialmente stabile nell'ultimo triennio, in linea garantendo una margine operativo lordo positivo. In particolare, il costo del personale presenta un andamento sostanzialmente stabile. L'incidenza

dello stesso rispetto ai costi della produzione si attesta mediamente intorno al 26%, evidenziando comunque un adeguato livello di sostenibilità. Peraltro, la società sarà tenuta nei prossimi anni, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 175/2016, a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni pubbliche socie sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Situazione patrimoniale e finanziaria: la situazione patrimoniale della società presenta un patrimonio netto in crescita nel tempo ed un livello di attivo immobilizzato finanziato per la totalità da capitale proprio e passività consolidate, mentre i dati derivanti dalla relazione al bilancio 2015 evidenziano un flusso finanziario positivo.

6.1 TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI.

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
T.S.A. S.p.a.	Capitale sociale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Patrimonio netto	3.300.376,00	5.090.720,00	5.463.121,00	5.569.694,00	5.891.787,00
	Utile/perdita d'esercizio	47.212,00	1.790.348,00	372.402,00	106.570,00	322.092,00
	Indebitamento (Voce totale D Stato Patrimoniale)	7.807.345,00	9.628.586,00	8.194.271,00	7.828.861,00	8.670.619,00
	Immobilizzazioni finanziarie	406.356,00	406.356,00	407.517,00	407.517,00	412.517,00
	Rapporto Patrimonio Netto/Capitale	220,03%	339,38%	364,21%	371,31%	392,79%
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.906.490,00	24.512.787,00	21.702.431,00	20.733.833,00	21.158.934,00
	Costi della produzione	17.388.639,00	21.845.672,00	21.677.157,00	20.697.944,00	21.003.062,00
	Margine Operativo Lordo	634.263,00	3.445.039,00	1.019.769,00	903.019,00	1.090.157,00
	Utile/perdita d'esercizio	47.212,00	1.790.348,00	372.402,00	106.570,00	322.092,00
	Costo del personale	5.207.260,00	5.518.597,00	5.492.552,00	5.550.065,00	5.443.856,00
	Numero dipendenti al 31/12	131	132	119	119	118
	Fondo T.F.R.	852.348,00	804.966,00	774.115,00	766.434,00	711.457,00

Trattandosi di un servizio pubblico a rete di rilevanza economica, si evidenzia che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nel settore, non disponendo peraltro l'Ente di partecipazioni in società operanti nello stesso settore. La società partecipata svolge quindi un servizio compreso tra quelli che per legge devono essere affidati dall'Ente di Governo d'Ambito, affidamento che, come è stato già più volte evidenziato, è avvenuto proprio ad opera di quest'ultimo (A.T.I. n. 2).

- **Art. 20**

La società TSA Spa non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, in quanto:

- rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (vedi sopra);
- alla data del 31/12/2015 ha 119 dipendenti e 7 amministratori, il cui numero è quindi inferiore a quello dei dipendenti;
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2013-2015 pari ad € 22.483.710,67, quindi superiore alla soglia di € 500.000,00 valida per la revisione straordinaria;
- la società ha registrato una perdita solo nell'anno 2011 e un utile negli altri esercizi del periodo 2011-2015;
- non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre quelle che derivano dalla necessità di garantire ordinariamente una sempre maggiore efficienza della gestione;
- non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4.

CONAP Srl

La partecipazione nella società può essere conservata per le motivazioni di seguito riportate.

- Art. 4

Comma 1: la società ha per oggetto principale la costruzione e la titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare per la conduzione a soggetti gestori di servizi idrici integrati. La società è a totale capitale pubblico e nasce dalla trasformazione del previgente consorzio acquedotti, costituito tra gli enti proprietari degli impianti acquedottistici, deliberata dal Comune di Corciano con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 10/10/2001. La società venne quindi costituita per assicurare una gestione unitaria degli impianti, che vengono poi affidati al soggetto gestore del servizio idrico, in base alle vigenti norme in materia.

La società partecipata quindi detiene le infrastrutture che sono necessarie per l'attività di produzione, da parte del gestore, di un servizio che sarebbe svolto dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

Pertanto, sotto questo profilo, la partecipazione alla società rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente.

Comma 2: la società CONAP Srl, come sopra evidenziato, detiene le infrastrutture necessarie per la produzione di un servizio di interesse economico generale e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016;

- Art. 5

1. RAGIONI E FINALITÀ CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SOTTO IL PROFILO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

La società CONAP Srl, come sopra evidenziato, è proprietaria degli impianti e delle infrastrutture necessarie per il servizio idrico. In relazione alla valutazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria si rinvia al successivo paragrafo 3.

2. POSSIBILITA' DI IMPIEGO ALTERNATIVO DELLE RISORSE PUBBLICHE IMPIEGATE

Le risorse pubbliche impiegate dal Comune nella società sono rappresentate dal valore della quota di capitale sociale posseduta alla data del 23/09/2016, pari ad € 763.005,00. Va evidenziato che, in base al criterio del patrimonio netto, tale quota, alla data del 31/12/2015, aveva un valore di € 1.065.968,00.

3. GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO

La società è stata costituita in seguito alla trasformazione dell'ex Consorzio Acquedotti, costituito tra i soci pubblici per la gestione delle infrastrutture idriche comuni necessarie per la fornitura del servizio idrico. Tali infrastrutture quindi vengono assegnate in gestione al soggetto deputato all'erogazione del servizio, il quale è anche tenuto alla loro manutenzione. L'attribuzione della proprietà delle infrastrutture ai soci dovrebbe avvenire mediante liquidazione della società o comunque cessione degli stessi. Tuttavia tale operazione comporterebbe il trasferimento dei beni pro-quota ai soci, con aggravio degli oneri tributari connessi all'applicazione dell'Iva. Infatti, tale imposta sfugge all'applicazione del regime tributario agevolato previsto dalla norme dell'art. 1, comma 568-bis, della L. 147/2013. Ciò, qualora l'imposta applicata non fosse ritenuta detraibile dall'Agenzia delle entrate, determinerebbe un consistente aggravio per il bilancio dell'Ente.

4. RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio, oltre che per il tramite dell'esame dei risultati a consuntivo degli obiettivi proposti alla società partecipata. In particolare, l'esame degli indicatori proposti dall'ente permetterà di valutare il grado di efficacia e di efficienza della gestione. Per quanto attiene all'aspetto dell'economicità, oltre alle valutazioni possibili sulla scorta di quanto sopra, si rinvia all'apposito paragrafo.

5. COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA EUROPEA ED IN PARTICOLARE CON LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L'Ente non eroga contributi, sovvenzioni o finanziamenti alla società partecipata.

6. ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Redditività potenziale: La società partecipata presenta comunque un andamento economico negativo negli ultimi 5 anni. Ciò è dovuto all'incidenza degli ammortamenti dei beni. Tale andamento, tenuto conto dell'attività svolta dalla società, è destinato a proseguire nel tempo. Tuttavia la società è ancora in grado di farvi fronte con le riserve accantonate.

Analisi dei costi della partecipata

L'andamento storico dei costi operativi della società mostra un recente trend in lieve riduzione. La società non ha costi per il personale.

Situazione patrimoniale e finanziaria: la situazione patrimoniale della società presenta un patrimonio netto in calo nel tempo, per effetto delle perdite.

6.1 TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI.

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Capitale sociale	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Patrimonio netto	18.120.844,00	17.625.292,00	17.168.157,00	16.760.507,00	16.382.654,00
Utile/perdita d'esercizio	- 481.686,00	- 495.552,00	- 457.133,00	- 407.651,00	- 377.854,00
Indebitamento (Voce totale D Stato Patrimoniale)	5.320.043,00	4.838.008,00	4.421.987,00	4.043.874,00	3.715.965,00
Immobilizzazioni finanziarie	9.145,00	-	-	-	-
Rapporto Patrimonio Netto/Capitale	151,01%	146,88%	143,07%	139,67%	136,52%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0	0	-
Costi della produzione	956.811,00	1.012.381,00	987.315,00	965.591,00	941.946,00
Margine Operativo Lordo	nd	nd	nd	nd	nd
Utile/perdita d'esercizio	- 481.686,00	- 495.552,00	- 457.133,00	- 407.651,00	- 377.854,00
Costo del personale	0	0	0	0	0
Numero dipendenti al 31/12	0	0	0	0	0
Fondo T.F.R.	0	0	0	0	0

La situazione economico e patrimoniale della società renderanno comunque necessari degli interventi per evitare che l'accumularsi delle perdite comprometta il capitale sociale. Tuttavia, la scelta tra le possibili opzioni ammesse dalla legge non può prescindere da una precisa disamina nelle conseguenze fiscali in capo all'Ente delle operazioni.

-Art. 20

La società CONAP Spa presenta la seguente situazione con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016:

- rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (vedi sopra);
- alla data del 31/12/2015 ha 0 dipendenti e 1 amministratore, il cui numero è quindi superiore a quello dei dipendenti;
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2013-2015 pari ad € 749.267,67, quindi superiore alla soglia di € 500.000,00 valida per la revisione straordinaria;
- la società ha registrato perdite nei 5 esercizi precedenti (2011-2015);
- non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società. In proposito si evidenzia che, con deliberazione dell'assemblea n. 2/2017 del 6/07/2017 è stato nominato un organo di controllo formato da un solo membro, in luogo del precedente organo collegiale, con conseguente risparmio dei costi;
- non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4.

Pur in presenza del mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, la partecipazione non può essere alienata in quanto la società è proprietaria di impianti acquedottistici, essenziali per lo svolgimento del servizio idrico.

Inoltre la stessa, per quanto sopra evidenziato, non può essere oggetto di fusione o accorpamento con altra società. In merito alla messa in liquidazione della società è opportuno evidenziare che tale operazione, pur se astrattamente possibile, comporterebbe la successiva e necessaria assegnazione degli impianti ai soci, operazione che beneficerebbe ai fini fiscali delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 568-bis, della L. 147/2013, agevolazioni che però non includerebbero l'IVA. L'eventuale addebito dell'IVA in capo al Comune, calcolata sul valore degli impianti che pro-quota sarebbero attribuiti all'Ente, comporterebbe, laddove l'imposta non fosse ritenuta detraibile, un elevato ed immediato impatto finanziario sul bilancio del Comune.

Gli elevati oneri fiscali dell'operazione hanno già altresì comportato la revoca dello stato di liquidazione della società, deliberato nell'anno 2013.

D'altro canto, pur se il mantenimento della partecipazione nella società potrebbe determinare astrattamente la futura necessità di un ripiano da parte del Comune, ovviamente nei limiti di quanto ammesso dalle vigenti normative di legge, l'Ente potrebbe far fronte a tale obbligo con le somme già accantonate nel risultato di amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 175/2016, che alla data del 31/12/2016 ammontano ad € 22.000,00.

In ogni caso si provvederà ad effettuare opportuni nuovi approfondimenti, in accordo anche con gli altri soci, al fine di valutare le più opportune misure da intraprendere.

PATTO 2000 soc. cons a r.l.

La partecipazione nella società può essere conservata in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 7, del D.Lgs 175/2016, il quale stabilisce che *“sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21/03/1997”*.

La società ha per oggetto la realizzazione del patto territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana-Amiata-Trasimeno-Orvietano (Patto V.A.T.O.) riguardante, ai sensi dell'art. 22, comma e), della L. 142/1990 e ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 05/06/1996, della delibera CIPE 25/02/1994, della L. 341/1995, della L. 662/1996 e della delibera CIPE 21/03/1997.

Attualmente la società sta gestendo le risorse che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 27090 dell'01.08.12, ha riconosciuto al Patto V.A.T.O. In particolare, il Comune di Corciano – in qualità di Comune capofila - è destinatario della somma di euro 400.000,00 propedeutica alla presentazione di una proposta di finanziamento al Mi.S.E. per la “Realizzazione struttura propedeutica alla interconnessione su fibra ottica di comparti industriali fra i Comuni di Corciano e Magione e al monitoraggio del bacino imbrifero del Torrente Caina lungo la sua asta idrografica ai fini della prevenzione del rischio idraulico”. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 1.559 del 15/04/2015 “Patto territoriale “Valdichiana – Amiata – Trasimeno – Orvietano Interregionale Verde (V.A.T.O. Verde)” sono stati approvati gli esiti istruttori e la concessione definitiva al Comune di Corciano del contributo di complessivi Euro 400.000,00 per l'intervento di realizzazione della struttura propedeutica alla interconnessione su fibra ottica di comparti industriali fra i Comuni di Corciano e Magione e al monitoraggio del bacino imbrifero del torrente Caina lungo la sua asta idrografica ai fini della prevenzione del rischio idraulico.

Tale progetto è stato avviato alla fine dell'anno 2015 ed è oggi ancora in fase di definitivo completamento.

Si riporta comunque di seguito la seguente sintesi della situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società:

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Capitale sociale	55.584,00	55.584,00	55.584,00	55.584,00	55.584,00
Patrimonio netto	125.705,00	75.338,00	76.566,00	77.689,00	81.884,00
Utile/perdita d'esercizio	70.123,00	- 50.369,00	1.228,00	1.124,00	4.195,00
Indebitamento (Voce totale D Stato Patrimoniale)	50.997,00	31.789,00	67.885,00	44.363,00	58.878,00
Immobilizzazioni finanziarie	26,00	26,00	26,00	26,00	74,00
Rapporto Patrimonio Netto/Capitale	226,15%	135,54%	137,75%	139,77%	147,32%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	27.887,00	145.262,00	219.330,00	224.749,00
Costi della produzione	184.568,00	188.214,00	184.697,00	227.220,00	218.523,00
Margine Operativo Lordo	nd	nd	nd	nd	nd
Utile/perdita d'esercizio	70.123,00	- 50.369,00	1.228,00	1.124,00	4.195,00
Costo del personale	117.775,00	127.930,00	128.736,00	128.762,00	147.758,00
Numero dipendenti al 31/12	3	3	3,00	3,00	3,00
Fondo T.F.R.	52.624,00	32.324,00	39.181,00	46.256,00	53.698,00

La società PATTO 2000 Soc. cons. a r.l. presenta la seguente situazione con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016:

- non rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 , ma nell'esclusione di cui all'art. 26, comma 7, del D.Lgs 175/2016;
- alla data del 31/12/2015 ha 3 dipendenti e 3 amministratori, il cui numero non è quindi superiore a quello dei dipendenti;
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2013-2015 pari ad € 188.653,00, quindi inferiore alla soglia di € 500.000,00 valida per la revisione straordinaria;
- la società ha registrato una perdita negli anni 2011 e 2013 ed un utile negli altri 3 esercizi del periodo 2011-2015;
- non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società,
- non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4.

Pur non rispettando i requisiti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, la partecipazione è comunque detenibile ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs 175/2016

Umbria Digitale Soc. cons. a r.l.

La partecipazione nella società può essere conservata in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs 175/2016.

- Art. 4

Comma 1: la società, a totale capitale pubblico, svolge attività di interesse generale, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci, secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno. In particolare la società svolge per il Comune di Corciano il servizio relativo alla procedura e gestione della rete di comunicazione privata COMNET per lo Sportello Unico delle attività produttive e dell'edilizia –S.U.A.P.E. ex S.U.A.P., oltre ad essere intermediario tecnologico per l'adesione del Comune al nodo dei pagamenti *pago-pa*, come da deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 21/12/2015. Si tratta dell'erogazione di servizi che corrispondono altresì all'interesse generale di sviluppo e gestione della rete pubblica del territorio regionale e dei servizi infrastrutturali e la *community network*, nell'ottica della più ampia prospettiva di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini. Sotto tale aspetto la partecipazione alla società può ritenersi pertanto strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenuto conto del necessario supporto che il Comune dovrà ottenere per garantire il passaggio alla completa dematerializzazione e digitalizzazione degli atti previste dalle vigenti normative. Va infatti evidenziato che l'accesso a tali servizi integrati a livello regionale è possibile solo per i soci, i quali esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite nello statuto e nella convenzione di cui all'art. 5, comma 3, dello stesso, stipulata tra tutti i soci. Alla data odierna il Comune di Corciano comunque non ha ancora sottoscritto la convenzione.

Comma 2: la società, come sopra evidenziato svolge la produzione di servizi strumentali per gli enti pubblici partecipanti (lettera d).

- Art. 5

1. RAGIONI E FINALITA' CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SOTTO IL PROFILO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

La partecipazione alla società regionale consente all'Ente di aderire e di essere coinvolto in maniera attiva nel processo di sviluppo del settore ICT regionale, coinvolgimento necessario anche alla luce della sempre maggiore crescente spinta verso la dematerializzazione, la digitalizzazione e la connessione tra i soggetti pubblici operanti nell'ambito regionale.

Sotto il profilo economico l'Ente è tenuto ad erogare alla società un contributo consortile annuale di € 1.312,32, beneficiando dell'erogazione dei servizi anzidetti.

In termini di sostenibilità finanziaria, l'andamento economico-patrimoniale e finanziario della società, meglio evidenziato di seguito e nelle schede allegate alla deliberazione, non fa presupporre al momento per il futuro rischi di sostenibilità finanziaria per l'Ente, tenuto anche conto degli obblighi statutari in capo allo stesso e della modesta quota di partecipazione al capitale.

2. POSSIBILITA' DI IMPIEGO ALTERNATIVO DELLE RISORSE PUBBLICHE IMPIEGATE

Le risorse pubbliche impiegate dal Comune nella società sono rappresentate dal valore della quota di capitale sociale posseduta alla data del 23/09/2016, pari ad € 6,84. Va evidenziato che, in base al criterio del patrimonio netto, tale quota, alla data del 31/12/2015, aveva un valore di € 7,97.

3. GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO

I servizi forniti dalla società e l'apporto in termini di conoscenze e di tecnologia che la stessa può apportare all'Ente non possono essere gestiti in economia dal Comune, o potrebbero esserlo con un dispendio di risorse, di uomini, mezzi e conoscenze di cui il Comune ad oggi non dispone. L'alternativa di un'esternalizzazione di tali servizi rivolta al mercato, difficilmente possibile ai costi in precedenza indicati, farebbe invece perdere i vantaggi indicati nel paragrafo 1, assicurati dalla partecipazione in una società in cui l'Ente, pur se con una modestissima quota di partecipazione al capitale, concorrerà al controllo analogo congiunto con gli altri soci pubblici, una volta perfezionata la relativa convenzione.

4. RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio, oltre che per il tramite dell'esame dei risultati a consuntivo degli obiettivi proposti alla società partecipata. In particolare, l'esame degli indicatori

proposti dall'ente permetterà di valutare il grado di efficacia e di efficienza della gestione. Per quanto attiene all'aspetto dell'economicità, oltre alle valutazioni possibili sulla scorta di quanto sopra, si rinvia all'apposito paragrafo.

5. COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA EUROPEA ED IN PARTICOLARE CON LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L'Ente eroga contribuzioni al fondo consortile in cambio del ricevimento comunque di servizi. L'attività della società, come indicato nello Statuto societario, avviene nei limiti e nel rispetto dell'ordinamento interno e comunitario.

6. ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Redditività potenziale: La società Umbria Digitale Soc. cons. a r.l. ha incorporato nel corso dell'anno 2015 la società Webred Spa ed ha assunto da tale anno l'attuale denominazione (in precedenza si chiamava Centralcom Spa). Il Comune di Corciano è entrato a far parte della compagine societaria per effetto della cessione gratuita di azioni della società Centralcom Srl in favore degli ex soci del Consorzio S.I.R., contestualmente sciolto, accettata con deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 27/11/2014.

L'esame del risultato economico negli ultimi esercizi mostra un andamento positivo e non sono segnalate dagli Organi societari particolari criticità che possano far presumere un deterioramento dell'equilibrio economico nei prossimi esercizi.

Analisi dei costi della partecipata

L'andamento storico dei costi operativi della società, considerando solo gli anni successivi alla fusione, mostra un trend decrescente. In particolare, il costo del personale presenta un andamento crescente, con un incremento dell'incidenza sul totale dei costi di produzione. Peraltro, la società sarà tenuta nei prossimi anni, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 175/2016, a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni pubbliche socie sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

6.1 TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI.

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Umbria Digitale s.c. a r.l.	Capitale sociale	1.078.431,00	1.078.431,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Patrimonio netto	1.077.442,00	1.077.693,00	4.662.734,00	4.690.696,00
	Utile/perdita d'esercizio	821,00	251,00	36.029,00	27.962,00
	Indebitamento (Voce totale D Stato Patrimoniale)	43.931,00	153.068,00	7.193.570,00	5.680.490,00
	Immobilizzazioni finanziarie (III - SP)	7.853,00	-	345.594,00	-
	Rapporto Patrimonio Netto/Capitale	99,91%	99,93%	116,57%	117,27%
	ricavi delle vendite e delle prestazioni	113.420,00	158.511,00	12.490.726,00	10.347.997,00
	Costi della produzione	518.277,00	812.009,00	13.874.915,00	11.844.222,00
	Margine Operativo Lordo	nd	nd	646.000,00	1.194.000,00
	Utile/perdita d'esercizio	821,00	251,00	36.029,00	27.962,00
	Costo del personale	70.089,00	61.225,00	4.951.057,00	5.103.253,00
	Numero dipendenti al 31/12	nd	nd	78	86
	Fondo T.F.R.	6.081,00	5.464,00	1.209.696,00	1.220.443,00

- **Art. 20**

La società non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, in quanto:

- rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (vedi sopra);
- alla data del 31/12/2015 ha 78 dipendenti e 1 amministratore, il cui numero è quindi inferiore a quello dei dipendenti;
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2013-2015 pari ad € 4.623.693,33, quindi superiore alla soglia di € 500.000,00 valida per la revisione straordinaria;
- la società non ha registrato perdite nei 5 esercizi precedenti (2011-2015);
- non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre quelle che derivano dalla necessità di garantire una sempre maggiore efficienza della gestione;
- non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4.

SIENERGIA Spa in liquidazione

La società SIENERGIA Spa è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 11/08/2014.

Tra gli obiettivi che il Comune di Corciano ha proposto alla società vi è la rapida chiusura delle operazioni di liquidazione, anche per evitare il maturarsi di ulteriori oneri gestionali. Il recente nuovo piano di liquidazione della società, presentato dal Collegio dei liquidatori, ha evidenziato come le operazioni di liquidazione dell'attivo dovrebbero consentire l'intero soddisfacimento dei creditori sociali, tenuto conto degli accordi di postergazione/stralcio dei debiti raggiunti con alcuni creditori. Tuttavia, sulla durata delle operazioni incidono anche una serie di contenziosi in essere e di altri contenziosi potenziali che la società potrebbe trovarsi a dover affrontare.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra, sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni nelle società sopra indicate, fermo restando quanto specificato con riferimento alla società CONAP Srl. Il tutto è riepilogato nelle schede allegate alla deliberazione.

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	02634920546	UMBRA ACQUE S.P.A.	2002	2,6794146	GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI INTEGRATI, COMPRESSE LE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	NO	NO	NO	NO
Dir_2	00252640545	CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.R.L. IN SIGLA CONAP S.R.L.	1994	6,35838	COSTRUZIONE E TITOLARITÀ DELLE INFRASTRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE	NO	NO	NO	NO
Dir_3	02322700549	PATTO 2000 SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	1998	1,5873	REALIZZAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELL'AREA VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMONTO - ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE	NO	NO	NO	NO
Dir_4	01857340549	TRASIMONTO SERVIZI AMBIENTALI T.S.A. S.P.A.	1990	9,60	GESTIONE DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E COMPLEMENTARI - PROGETTAZIONE COSTRUZIONE MANUTENZIONE ORGANIZZAZIONE E RIORDINAMENTO DI SERVIZI ED IMPIANTI DI NETTEZZA URBANA	NO	NO	NO	NO
Dir_5	03761180961	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	2002	0,000171	ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE ITC - CONSULENZA NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA	NO	NO	NO	NO
Dir_6	01175590544	SIENERGIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	1980	2,2992	PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, RIORDINO ED ESERCIZIO DI OPERE DI CONDUZIONE E TRASPORTO DI PRODOTTI ENERGETICI	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato e risulta affidataria della gestione dello stesso per l'ambito territoriale ottimale di appartenenza del Comune di Corciano, a seguito di procedura realizzata dalla competente ex Autorità d'ambito A.T.I. Umbria 2. La società svolge, infatti, un servizio strettamente connesso con le finalità istituzionali dell'Ente e che rientra nell'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.R.L. IN SIGLA CONAP S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: COSTRUZIONE E TITOLARITA' DELLE INFRASTRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto principale la costruzione e la titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare per la conduzione a soggetti gestori di servizi idrici integrati. La società partecipata detiene infatti le infrastrutture che sono necessarie per l'attività di produzione, da parte del gestore, di un servizio che sarebbe svolto dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. Pertanto, sotto questo profilo, la partecipazione alla società rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente. La società CONAP Srl, come evidenziato, detiene le infrastrutture necessarie per la produzione di un servizio di interesse economico generale e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

REALIZZAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELL'AREA VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO - ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione nella società può essere conservata in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 7, del D.Lgs 175/2016, il quale stabilisce che "sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21/03/1997".
La società ha per oggetto la realizzazione del patto territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana-Amiata-Trasimeno-Orvietano (Patto V.A.T.O.) riguardante, ai sensi dell'art. 22, comma e), della L. 142/1990 e ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 05/06/1996, della delibera CIPE 25/02/1994, della L. 341/1995, della L. 662/1996 e della delibera CIPE 21/03/1997.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_4	(a)
Denominazione società partecipata:	TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI T.S.A. S.P.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	GESTIONE DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E COMPLEMENTARI - PROGETTAZIONE COSTRUZIONE MANUTENZIONE ORGANIZZAZIONE E RIORDINAMENTO DI SERVIZI ED IMPIANTI DI NETTEZZA URBANA	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società attualmente svolge operativamente il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Corciano, affidato alla società GEST Srl in seguito alla procedura pubblica di affidamento esperita dall'ex A.T.I. Umbria n. 2, ai sensi del D.Lgs 22/1997 e del D.Lgs 152/2006, per l'intero bacino territoriale ottimale di competenza. La società TSA Spa svolge quindi un servizio strettamente connesso con le finalità istituzionali dell'Ente, rammentando che tra le funzioni fondamentali dei comuni rientra infatti l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. La società TSA Spa, come sopra evidenziato, svolge la produzione di un servizio di interesse economico generale, e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE ITC - CONSULENZA NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società, a totale capitale pubblico, svolge attività di interesse generale, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci, secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno. In particolare la società svolge per il Comune di Corciano il servizio relativo alla procedura e gestione della rete di comunicazione privata COMNET per lo Sportello Unico delle attività produttive e dell'edilizia -S.U.A.P.E. ex S.U.A.P., oltre ad essere intermediario tecnologico per l'adesione del Comune al nodo dei pagamenti pago-pa, come da deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 21/12/2015.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_6	(a)
Denominazione società partecipata:	SIENERGIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, RIORDINO ED ESERCIZIO DI OPERE DI CONDUZIONE E TRASPORTO DI PRODOTTI ENERGETICI	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è stata già posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea dei soci del 11/08/2014.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	339,81
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	304.521,00
2014	1.793.625,00
2013	3.102.490,00
2012	1.026.492,00
2011	1.141.670,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	18.370.442,00
Compensi amministratori	182.348,00
Compensi componenti organo di controllo	41.600,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	69.354.182,00
2014	67.237.071,00
2013	67.791.988,00
FATTURATO MEDIO	68.127.747,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rientra nella categoria di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) del D.Lgs 175/2016, in quanto svolge un servizio di interesse generale. Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori. La società non svolge un'attività analoga a quella svolta da altri enti o società partecipate dal Comune. Il fatturato medio del triennio 2013-2015 è superiore alla soglia di € 500.000. La società non ha registrato perdite negli ultimi esercizi.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	3.120,00
Compensi componenti organo di controllo	13.416,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-407.651,00
2014	-457.133,00
2013	-495.522,00
2012	-481.686,00
2011	-413.319,00

FATTURATO	
2015	749.907,00
2014	747.171,00
2013	750.725,00
FATTURATO MEDIO	749.267,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur in presenza del mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, la partecipazione non può essere alienata in quanto la società è proprietaria di impianti acquedottistici, essenziali per lo svolgimento del servizio idrico.

Inoltre la stessa non può essere oggetto di fusione o accorpamento con altra società. In merito alla messa in liquidazione della società è opportuno evidenziare che tale operazione, pur se astrattamente possibile, comporterebbe la successiva e necessaria assegnazione degli impianti ai soci, operazione che beneficerebbe ai fini fiscali delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 568-bis, della L. 147/2013, agevolazioni che però non includerebbero l'IVA. L'eventuale addebito dell'IVA in capo al Comune, calcolata sul valore degli impianti che pro-quota sarebbero attribuiti all'Ente, comporterebbe, laddove l'imposta non fosse ritenuta detraibile, un elevato ed immediato impatto finanziario sul bilancio del Comune.

Gli elevati oneri fiscali dell'operazione hanno già altresì comportato la revoca dello stato di liquidazione della società, deliberato nell'anno 2013.

D'altro canto, pur se il mantenimento della partecipazione nella società potrebbe determinare astrattamente la futura necessità di un ripiano da parte del Comune, ovviamente nei limiti di quanto ammesso dalle vigenti normative di legge, l'Ente potrebbe far fronte a tale obbligo con le somme già accantonate nel risultato di amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 175/2016, che alla data del 31/12/2016 ammontano ad € 22.000,00.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	3,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	128.762,00
Compensi amministratori	19.152,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	1.124,00
2014	1.228,00
2013	-50.369,00
2012	70.123,00
2011	-105.344,00

FATTURATO	
2015	234.426,00
2014	192.881,00
2013	138.652,00
FATTURATO MEDIO	188.653,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Pur non rispettando i requisiti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, la partecipazione è comunque detenibile ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs 175/2016

Azioni da intraprendere:

mantenimento della partecipazione trattandosi di società costituita per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale ai sensi della delibera CIPE 21/03/1997, ai sensi dell'art.26, comma 7, del D.Lgs 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	119,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	106.570,00
2014	372.402,00
2013	1.790.348,00
2012	47.212,00
2011	135.362,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	5.550.065,00
Compensi amministratori	37.460,00
Compensi componenti organo di controllo	19.899,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	21.205.994,00
2014	21.726.679,00
2013	24.518.459,00
FATTURATO MEDIO	22.483.710,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rientra nella categoria di cui all'art. 4, c. 2, lettera a), del D.Lgs 175/2016 in quanto svolge un servizio di interesse generale. La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori. La società presenta un fatturato medio nel periodo 2013-2015 superiore alla soglia di € 500.000 e nei 5 esercizi precedenti (2011-2015) non ha registrato perdite. Non si rilevano particolari esigenze di contenimento dei costi di funzionamento.

Azioni da intraprendere:

mantenimento della partecipazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	78,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	36.029,00
2014	251,00
2013	821,00
2012	3.087,00
2011	350,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	4.951.057,00
Compensi amministratori	64.910,00
Compensi componenti organo di controllo	91.568,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	13.191.560,00
2014	424.914,00
2013	254.606,00
FATTURATO MEDIO	4.623.693,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rientra nella categoria di cui alla lettera d) dell'art. 4 del D.Lgs 175/2016. Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori. La società ha un fatturato medio nel triennio 2013-2015 superiore alla soglia di € 500.000 e non ha registrato perdite nel periodo 2011-2015.

Azioni da intraprendere:

mantenimento della partecipazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	2,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Collegio dei liquidatori

Collegio sindacale

Costo del personale (f)	176.706,00
Compensi amministratori	62.400,00
Compensi componenti organo di controllo	24.206,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	169.290,00
2014	-628.452,00
2013	-2.524.458,00
2012	13.397,00
2011	806.564,00

FATTURATO	
2015	500.835,00
2014	226.401,00
2013	647.747,00
FATTURATO MEDIO	458.327,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non svolge nessuna delle attività di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs 175/2016 e ha un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori (liquidatori). Il fatturato medio relativo al triennio 2013-2015 è inferiore ad €. 500.000,00. La società è già stata posta in liquidazione.

Azioni da intraprendere:

La società è già stata posta in liquidazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	UMBRA ACQUE S.P.A.	Diretta	GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI INTEGRATI, COMPRESSE LE ATTIVITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	2,6794146	La società, che svolge attività di produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 4, c. 2, let. a), del D.Lgs 175/2016 e non ricade in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del medesimo decreto. Inoltre, come più approfonditamente riportato nella relazione allegata alla deliberazione, il mantenimento della partecipazione nella società è giustificato anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, delle modalità alternative di gestione del servizio e dei principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.
Dir_2	CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.R.L. IN SIGLA CONAP S.R.L.	Diretta	COSTRUZIONE E TITOLARITA' DELLE INFRASTRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE	6,35838	La società è proprietaria di infrastrutture acquedottistiche indispensabili per l'esercizio di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, vale a dire l'espletamento del servizio idrico integrato, servizio di interesse generale (lettera a, comma 2, art. 4 D.Lgs 175/2016). Pur ricadendo nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, la società non può essere oggetto di razionalizzazione mediante fusione con altri soggetti partecipati, poiché l'Ente non ha partecipazioni in soggetti che svolgono attività analoghe, ma solo nella società che gestisce il servizio, peraltro società mista con compagine sociale diversa dal CONAP. Inoltre la società stessa non può essere ceduta, in quanto proprietaria di impianti acquedottistici e la cessione delle quote dovrebbe avvenire comunque in favore di soggetti pubblici. La sua messa in liquidazione, pur se astrattamente possibile, comporterebbe tuttavia il trasferimento degli impianti ai soci, pro quota, con conseguenti aggravii fiscali connessi all'applicazione dell'IVA. Quest'ultima, ove non detraibile per l'Ente, determinerebbe un immediato e pesante aggravio al bilancio comunale, tenuto conto del rilevante ammontare del valore degli impianti. Tale circostanza aveva già determinato la revoca dello stato di liquidazione della società, avvenuta nel 2013. Pertanto, nelle more dei necessari approfondimenti in merito agli effetti fiscali dell'operazione, la partecipazione non può che essere conservata.
Dir_3	PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Diretta	REALIZZAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELL'AREA VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMONTO - ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE	1,5873	La partecipazione nella società può essere conservata in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 7, del D.Lgs 175/2016, il quale stabilisce che "sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21/03/1997". La società ha per oggetto la realizzazione del patto territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana-Amiata-Trasimono-Orvietano (Patto V.A.T.O.) riguardante, ai sensi dell'art. 22, comma e), della L. 142/1990 e ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 05/06/1996, della delibera CIPE 25/02/1994, della L. 341/1995, della L. 662/1996 e della delibera CIPE 21/03/1997. Attualmente la società sta gestendo le risorse che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 27090 dell'01.08.12, ha riconosciuto al Patto V.A.T.O. In particolare, il Comune di Corciano - in qualità di Comune capofila - è destinatario della somma di euro 400.000,00 propedeutica alla presentazione di una proposta di finanziamento al Mi.S.E. per la "Realizzazione struttura propedeutica alla interconnessione su fibra ottica di comparti industriali fra i Comuni di Corciano e Magione e al monitoraggio del bacino imbrifero del torrente Caina lungo la sua asta idrografica ai fini della prevenzione del rischio idraulico". Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 1.559 del 15/04/2015 "Patto territoriale Valdichiana - Amiata - Trasimono - Orvietano Interregionale Verde (V.A.T.O. Verde)" sono stati approvati gli esiti istruttori e la concessione definitiva al Comune di Corciano del contributo di complessivi Euro 400.000,00 per l'intervento di realizzazione della struttura propedeutica alla interconnessione su fibra ottica di comparti industriali fra i Comuni di Corciano e Magione e al monitoraggio del bacino imbrifero del torrente Caina lungo la sua asta idrografica ai fini della prevenzione del rischio idraulico. Tale progetto è stato avviato alla fine dell'anno 2015 ed è oggi ancora in fase di definitivo completamento.
Dir_4	TRASIMONO SERVIZI AMBIENTALI T.S.A. S.P.A.	Diretta	GESTIONE DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E COMPLEMENTARI - PROGETTAZIONE COSTRUZIONE MANUTENZIONE ORGANIZZAZIONE E RIORDINAMENTO DI SERVIZI ED IMPIANTI DI NETTEZZA URBANA	9,60	La società, che svolge attività di produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 4, c. 2, let. a), del D.Lgs 175/2016 e non ricade in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del medesimo decreto. Inoltre, come più approfonditamente riportato nella relazione allegata alla deliberazione, il mantenimento della partecipazione nella società è giustificato anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, delle modalità alternative di gestione del servizio e dei principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.
Dir_5	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	Diretta	ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE ICT - CONSULENZA NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA	0,000171	La società, a totale capitale pubblico, svolge attività di interesse generale, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci, secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno. In particolare la società svolge per il Comune di Corciano il servizio relativo alla procedura e gestione della rete di comunicazione privata COMNET per lo Sportello Unico delle attività produttive e dell'edilizia -S.U.A.P.E. ex S.U.A.P., oltre ad essere intermediario tecnologico per l'adesione del Comune al nodo dei pagamenti pago-pa, come da deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 21/12/2015. Pertanto, la stessa svolge attività di produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ed è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 4, c. 2, let. d), del D.Lgs 175/2016 e non ricade in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del medesimo decreto. Inoltre, come più approfonditamente riportato nella relazione allegata alla deliberazione, il mantenimento della partecipazione nella società è giustificato anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, delle modalità alternative di gestione del servizio e dei principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c) **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione	Dir_6	SIENERGIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Dir_2	Operazione di liquidazione avviata	NO
Fusione/Incorporazione					